




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 287 del 24.07.2014*

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n. 3470/13 del 1/07/13 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli. Milito Rosa c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 6424/08. Riconoscimento debito fuori bilancio

REG. GEN. n. 1109/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.


Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Masda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Pietro Boglia





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1108...../II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
287	24/07/2014	53	8	13

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio:
Milito Rosa c/Regione Campania + 1. Prat. Avv.ra n. 6424/08. Riconoscimento debito fuori bilancio

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : D4DCA48168DDDF89A797DEC2A64CA1465E50CC65

Allegato nr. 1 : B6E025D4DC0B16A7E2D00204D415D3F7FFE8CE7D

Allegato nr. 2 : B9942DAFCF2C55BBC24E4B7341B1005BA51B606D

Allegato nr. 3 : 7442F3EF44E82E4573B548AF02A759BFA8946342

Allegato nr. 4 : 706CA5985548446F01492816ABC4FFAFC143F794


Frontespizio Allegato : E03A6EE4911C20FDD8765CE993EBDEC9E914797A

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0016027/A

Del: 30/07/2014 09:34:58


Da CR A SERDA



Deliberazione N. 287

Assessore

Assessore Cosenza Edoardo
Assessore Giancane Gaetano



Dipartim. Direzione G.

53
55

8
13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 24/07/2014

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1109/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Milito Rosa c/Regione Campania + I. Prat. Avv.ra n. 6424/08. Riconoscimento debito fuori bilancio

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	ASSENTE
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	ASSENTE
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0016027/A

Del: 30/07/2014 09.34.58

Da: CR A: SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 31/10/2008 e rinotificato in data 11/05/2009, ex art. 176 RD n. 1775/1933 la sig.ra Milito Rosa rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fimiani conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007;
- b. che con sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 depositata in cancelleria il 07/10/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda della sig.ra Milito Rosa condannando la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 19.582,82 oltre IVA su cui calcolare dal 6/10/2007 fino al 01/07/2013 la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di complessive € 3.250,00 di cui € 250,00 per spese, oltre IVA e CPA in favore del procuratore antistatario Alessandro Fimiani, e oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio;
- c. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 838484 del 06/12/2013 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per l'eventuale seguito di competenza;
- d. che l'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 53070 del 24/01/2014 nel comunicare alla ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore della ricorrente, avvocato Alessandro Fimiani di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
- e. che con la medesima nota prot. n. 53070/2014 l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'Avvocatura Regionale chiarimenti inerenti le modalità di calcolo dell'IVA liquidata a favore della ricorrente;
- f. che ad oggi l'avvocatura Regionale non ha riscontrato la suddetta nota;
- g. che con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 102203 del 12/02/2014, che si allega alla presente, l'avvocato Fimiani ha chiesto alla Regione Campania l'intera somma liquidata dal giudice, quantificando la somma dovuta alla ricorrente, ha documentato le spese di CTU da lui anticipate allegando la fattura n. 8 del 10/11/2011 del CTU ing. Bifulco, ma non ha fornito notizie circa la registrazione della sentenza;
- h. in riscontro alla suddetta nota inviata dall'avv. Fimiani con nota prot. n. 116730 del 18/02/2014 l'UOD Genio Civile di Salerno – presidio Protezione Civile ha chiesto di rinviare la parcella pro-forma e di comunicare se la sentenza era stata registrata;
- i. che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro alla citata nota e pertanto in assenza di documentazione le spese di registrazione non saranno rimborsate con il presente atto;

RILEVATO

- j. che l'importo dei danni da liquidare alla ricorrente ammonta a complessivi € 29.978,13 di cui € 19.852,82 per sorta capitale, € 2.481,60 per rivalutazione monetaria 06/10/2007 fino al 01/07/2013, € 4.913,57 per IVA al 22% calcolata sul capitale rivalutato (€ 22.334,42) ed € 2.730,14 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente (escluso IVA) dal 06/10/2007 fino al 01/07/2013;
- k. che l'importo da liquidare al procuratore antistatario avv. Alessandro Fimiani ammonta a complessivi € 6.666,79 di cui € 3.000,00 per competenze, € 120,00 per CPA (4%); € 686,40 per IVA al 22%, € 250,00 per spese esenti liquidate in sentenza ed € 2.610,39 per spese di CTU anticipate dall'avvocato e documentate dalla fattura n. 8 del 10/11/2011 del CTU ing. Bifulco;
- l. che tale debito, complessivamente pari ad € 36.644,92 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

- m. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 36.644,92 in esecuzione della sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido;
- n. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- o. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- p. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- q. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge di stabilità Regionale 2014) con L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- r. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 – 2016 con L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- s. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n. 22 del 04 aprile 2014 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- t. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- u. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "**Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08**", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- v. che in funzione del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, la D.G.R.C. n. 493/2013 ha attribuito alle nuove strutture organizzative la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 corrispondenti alle funzioni transitate nei nuovi uffici e, pertanto, la gestione dei capitoli 124 e 160 è, rispettivamente, affidata alla Direzione generale per le risorse finanziarie e alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile;
- w. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- x. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

RITENUTO:

- y. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 36.644,92 come di seguito ripartito, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido:
 - y.1 € 29.978,13 per sorta capitale rivalutata, IVA ed interessi, a favore della ricorrente Milito Rosa (c.f. MLTRSO53B47F913B) nata il 07/02/1953 a Nocera Superiore ed ivi residente alla via della Libertà n. 61;
 - y.2 € 6.666,79 per spese di lite e spese di CTU documentate ed anticipate, a favore dell'avv. Alessandro Fimiani (c.f. FMNLSN77D02B639B) con studio in Corso M. Pagano, 90 – 84086 Roccapiemonte (SA);
- z. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 36.644,92, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

- aa. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- bb. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 36.644,92 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- cc. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 36.644,92 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- dd. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

- ee. che alla presente deliberazione sono allegate due schede debitorie che ne costituiscono parte integrante;

VISTO:

- la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013 ;
- la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014
- la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- la sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 36.644,92 (trentaseimilaseicentoquarataquattro/92) così suddivisa:
 - € 29.978,13 per sorta capitale rivalutata, IVA ed interessi, a favore della ricorrente Milito Rosa (c.f. MLTRSO53B47F913B) nata il 07/02/1953 a Nocera Superiore ed ivi residente alla via della Libertà n. 61;
 - € 6.666,79 per spese di lite e spese di CTU documentate ed anticipate, a favore dell'avv. Alessandro Fimiani (c.f. FMNLSN77D02B639B) con studio in Corso M. Pagano, 90 – 84086 Roccapiemonte (SA);

2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
 - 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 36.644,92;
 - 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 36.644,92;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) ~~il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 36.644,92 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;~~
5. Di prendere atto che la somma totale di € 36.644,92 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. Di chiedere, a seguito dell'avvenuta liquidazione, la restituzione della quota parte (50%) dovuta dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1299 c.c.;
7. Di voler demandare all'Avvocatura regionale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dall'Ente Consortile, in caso di mancato pagamento alla Regione Campania della quota parte (50%) spettante al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;
8. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 8.1 ai seguenti Dipartimenti:
 - 8.1.1 delle Politiche Territoriali;
 - 8.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
 - 8.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
 - 8.2.1 le Risorse finanziarie;
 - 8.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
 - 8.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
 - 8.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
 - 8.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 8.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	287	del	24/07/2014	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				53 55	8 13	13

OGGETTO :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Milito Rosa c/Regione Campania + I. Prat. Avv.ra n. 6424/08. Riconoscimento debito fuori bilancio


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	24/07/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		25/07/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni, è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 01/04/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 6024/08

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli nella qualità di responsabile del procedimento, in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 838484 del 06/12/2013

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Milito Rosa (c.f. MLTRSO53B47F913B) nata il 07/02/1953 a Nocera Superiore ed ivi residente alla via della Libertà n. 61.

Oggetto della spesa

Sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno al pagamento in favore della sig.ra milito Rosa difesi dall'avvocato Alessandro Fimiani, per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007 ;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli la sig.ra Milito Rosa rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fimiani conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007.

Con sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 depositata in cancelleria il 07/10/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda della sig.ra Milito Rosa condannando la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 19.582,82 oltre IVA su cui calcolare dal 6/10/2007 fino al 01/07/2013 la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di complessive € 3.250,00 di cui € 250,00 per spese, oltre IVA e CPA in favore del procuratore antistatario Alessandro Fimiani, e oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 838484 del 06/12/2013 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per l'eventuale seguito di competenza.

L'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 53070 del 24/01/2014 nel comunicare alla ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore della ricorrente, avvocato Alessandro Fimiani di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;

Con la medesima nota prot. n. 53070/2014, cui ad oggi non è pervenuta risposta, l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'Avvocatura Regionale chiarimenti inerenti le modalità di calcolo dell'IVA se dovuta, liquidata a favore della ricorrente.

Con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 102203 del 12/02/2014, che si allega alla presente, l'avvocato Fimiani ha chiesto alla Regione Campania l'intera somma liquidata dal giudice, quantificando la somma dovuta alla ricorrente; ha documentato le spese di CTU da lui anticipate allegando la fattura n. 8 del 10/11/2011 del CTU ing. Bifulco, ma non ha fornito notizie circa la registrazione della sentenza; in riscontro alla suddetta nota l'UOD Genio Civile di Salerno – presidio Protezione Civile ha chiesto di rinviare la parcella pro-forma e di comunicare se la sentenza era stata registrata.

L'importo dei danni da liquidare alla ricorrente ammonta a complessivi € 29.978,13 di cui € 19.852,82 per sorta capitale, € 2.481,60 per rivalutazione monetaria 06/10/2007 fino al 01/07/2013, € 4.913,57 per IVA al 22% calcolata sul capitale rivalutato (€ 22.334,42) ed € 2.730,14 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente (escluso IVA) dal 06/10/2007 fino al 01/07/2013.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 36.644,92 in esecuzione della sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido.

Dall'esame della sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 si evince che il debito da riconoscere a favore di Milito Rosa ammonta a complessivi € 29.978,13 (Ventinovemilanovecentosettantotto/13), e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1	Sorta capitale € 19.852,82
	A2	Rivalutazione dal 06/10/2007 fino al 01/07/2013 € 2.481,60
	A3	IVA su capitale rivalutato al 01/07/2013 € 4.913,57
	A4	Interessi su capitale rivalutato annualmente 06/10/2007 fino al 01/07/2013 € 2.730,14
		TOTALE DANNO € 29.978,13

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 29.978,13 (Ventinovemilanovecentosettantotto/13) a favore di Milito Rosa.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 102203 del 12/02/2014 inviata dall'avv. Fimiani;

Salerno, 01/04/2014

Il Responsabile del procedimento
Geom. Vittorio Bartoli







Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 01/04/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Avv.ra n. 6024/08

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli nella qualità di responsabile del procedimento, in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 838484 del 06/12/2013 e la relativa documentazione in atti;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Alessandro Fimiani (c.f. FMNLSN77D02B639B) con studio in Corso M. Pagano, 90 – 84086 Roccapiemonte (SA)

Oggetto della spesa

Sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania in solido con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno al pagamento in favore della sig.ra milito Rosa difesi dall'avvocato Alessandro Fimiani, per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli la sig.ra Milito Rosa rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fimiani conveniva in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007.

Con sentenza n. 3740/13 del 01/07/2013 depositata in cancelleria il 07/10/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda della sig.ra Milito Rosa condannando la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 19.582,82 oltre IVA su cui calcolare dal 6/10/2007 fino al 01/07/2013 la rivalutazione monetaria e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali a tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di complessive € 3.250,00 di cui € 250,00 per spese, oltre IVA e CPA in favore del procuratore antistatario Alessandro Fimiani, e oltre alle spese di CTU così come liquidate in corso di giudizio.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 838484 del 06/12/2013 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per l'eventuale seguito di competenza.

L'UOD Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 53070 del 24/01/2014 nel comunicare alla ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore della ricorrente, avvocato Alessandro Fimiani di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;

Con la medesima nota prot. n. 53070/2014, cui ad oggi non è pervenuta risposta, l'UOD Genio Civile di Salerno ha chiesto all'Avvocatura Regionale chiarimenti inerenti le modalità di calcolo dell'IVA se dovuta, liquidata a favore della ricorrente.

Con nota pervenuta all'UOD Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 102203 del 12/02/2014, che si allega alla presente, l'avvocato Fimiani ha chiesto alla Regione Campania l'intera somma liquidata dal giudice, quantificando la somma dovuta alla ricorrente; ha documentato le spese di CTU da lui anticipate allegando la fattura n. 8 del 10/11/2011 del CTU ing. Bifulco, ma non ha fornito notizie circa la registrazione della sentenza; in riscontro alla suddetta nota l'UOD Genio Civile di Salerno – presidio Protezione Civile ha chiesto di rinviare la parcella pro-forma e di comunicare se la sentenza era stata registrata.

L'importo da liquidare al procuratore antistatario avv. Alessandro Fimiani ammonta a complessivi € 6.666,79 di cui € 3.000,00 per competenze, € 120,00 per CPA (4%); € 686,40 per IVA al 22%, € 250,00 per spese esenti liquidate in sentenza ed € 2.610,39 per spese di CTU anticipate dall'avvocato e documentate dalla fattura n. 8 del 10/11/2011 del CTU ing. Bifulco.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 36.644,92 in esecuzione della sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale, condebitore in solido.

Dall'esame della sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 si evince che il debito da riconoscere a favore dell'avv. Fimiani Alessandro ammonta a complessivi € 6.666,79 (seimilaseicentossessantasei/79), e risulta essere così costituito:

A SPESE DI LITE	
A1 Competenze	€ 3.000,00
A2 C.P.A. (4%)	€ 120,00
A3 IVA al 22%	€ 686,40
A4 Spese esenti liquidate in sentenza	€ 250,00
A5 Spese di CTU documentate anticipate	€ 2.610,39
TOTALE SPESE DI LITE	€ 6.666,79

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002, fatto salvo il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c., da esercitarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, condebitore in solido;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 6.666,79 (seimilaseicentosestantasei/79) a favore dell'avv. Alessandro Fimiani.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 3470/13 del 01/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 102203 del 12/02/2014 inviata dall'avv. Fimiani;

Salerno, 01/04/2014

Il Responsabile del procedimento
Geom. Vittorio Bartoli





S. 3470
13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

RC 175/08
688/13
678/13
Candia
IRAP

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
 - dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -
 - dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -
- ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 175/2009 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

Milito Rosa (nata a Nocera Superiore il 7 febbraio 1953 - c.f. MLT RSO 53B47 F913 B), rapp.^{ta} e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv.^{to} *Alessandro Fimiani* (c.f. FMN LSN 77D02 B639 B) presso lo studio dell'avv.^{to} *Francesco Armano* elett.^{te} domiciliati in Napoli alla via Guglielmo Sanfelice n. 33

- RICORRENTE -

E

Consorzio Di Bonifica Integrale - Comprensorio di Sarno-, in persona del suo legale rapp.^{te} Commissario Straordinario rag. Gino Marotta, rapp.^{to} e difeso, giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione ed in virtù di delibera di incarico n. 96 del 31 marzo 2009 dall'avv.^{to} *Antonio Peluso*, elett.^{te} domiciliati presso lo studio dell'avv.^{to} *Biagio Romano* in Napoli alla via Il Malatesta n. 7

- RESISTENTE -

NONCHE'

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.^{ta} e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096), dall'avv.^{to} *Anna Carbone* elett.^{te} domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81

proc. n.175/2008 r.g.

Pagina 1 di 9

Milito Rosa c/o Consorzio Bonifica Sarno + Regione Campania

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 30 ed il 31 ottobre 2008 e rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 l'11 maggio 2009, Rosa Milito ha citato in giudizio, rispettivamente, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno e la Regione Campania per sentirli condannare in solido tra di loro al pagamento della somma di € 21.840,86 a titolo risarcitorio per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente Solofrana avvenuta nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre 2007.

Costituitosi, il Consorzio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda.

~~Del pari, la Regione ha eccepito, a sua volta, il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo l'eccezionalità dell'evento e concludendo nel merito per il rigetto della domanda.~~

Così radicatosi il contraddittorio, espletata la prova per testi articolata dall'attrice e disposta c.t.u., le parti hanno precisato le conclusioni; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

L'attrice premette di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Castel San Giorgio alla via Palmeto prospiciente la via Luigi Guerrasio, identificato in catasto al foglio 9, particelle 398, e 1049, di mq. 2992 ed ubicato a ridosso del torrente Solofrana, ove la Milito coltiva agrumi ed alberi da frutto quali ciliegie, noci, fichi e mele.

Assume, quindi, che tra il 6 ed il 7 ottobre 2007, a seguito di forti piogge, l'argine destro del torrente Solofrana ha ceduto per una lunghezza di trenta metri, provocando l'allagamento dei terreni limitrofi tra cui quello dell'istante.

Deduce l'attrice che detto cedimento è dipeso dalla cattiva manutenzione degli argini, dalla obsolescenza del materiale tufaceo che lo costituiva, nonché per l'omessa pulizia del letto del torrente in parte ostruito da fanghi e detriti capaci di ridurre la portata.



Così - prosegue la difesa della ricorrente - il terreno di proprietà della Millito è stato totalmente invaso dalle acque maleodoranti e nocive con conseguente deterioramento delle colture presenti e rottura della recinzione del fondo, conteggiando danni per complessivi € 21.840,86.

Ciò posto, si osserva quanto segue.


3. Va subito precisato che l'esondazione del torrente in questione, di cui dà conto anche l'ordinanza n. 38 del 20 febbraio 2008 del Comune di Castel S. Giorgio, è circostanza di fatto incontrovertibile.

Si discute, piuttosto, e soprattutto da parte della Regione Campania, dell'eccezionalità dell'evento in questione, ma si tratta di argomento, presente in quasi tutte le difese degli enti, formulato senza alcun specifico dettaglio ed in ogni caso smentito nel presente giudizio dagli accertamenti del c.t.u. (alla cui relazione, depositata in data 14 settembre 2011, si rinvia) secondo cui l'evento piovoso in questione *"seppur di notevole intensità, non può considerarsi eccezionale sulla base di un periodo di venti anni, rappresentando così solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria"*.

Ed invero, benché non possa ragionarsi sul profilo in commento in termini assoluti, giova osservare che, in punto di fatto, il c.t.u. ha accertato in base ai dati forniti dalla stazione pluviometrica di S. Mauro che l'evento piovoso in questione, concentratosi in tre ore, non ha rappresentato il massimo delle piogge protrattesi per la medesima durata registrate dalla predetta stazione, la quale, in effetti, nell'anno 2006, ha annotato una precipitazione maggiore.

Del resto - come ben chiarito dal c.t.u. - l'inondazione in questione risulta causata dal collasso del muro spondale e non da una esondazione e/o tracimazione delle acque, come è pacifico e testimoniato dai rilievi fotografici in atti nonché dalle prove orali svolte; per cui, non essendo la causa dell'inondazione nemmeno riconducibile ad un sottodimensionamento dell'opera, risulta pure superfluo indugiare sulla dedotta eccezionalità dell'evento.

Consegue a tale rilievo, non altrimenti contrastato da avverse evidenze, che va negato all'evento meteorologico in rassegna carattere di eccezionalità, come del resto svariate volte affermato dal Tribunale



adito in relazione al medesimo evento (cfr., da ultimo, sentenza n. 172/11 prodotta dalla difesa attorea).

4. Costituisce pure circostanza di fatto probatoriamente giustificata, e nemmeno specificamente contestata, l'allagamento dei beni di proprietà di Rosa Milito, come del resto risulta evidente dai rilievi fotografici prodotti ed all'epoca scattati, nonché dai contenuti dell'esame testimoniale svolto (cfr. dichiarazione dei testi Sergio Mainardi e Michele Vitale sentiti all'udienza del 25 novembre 2010).

Il tutto, del resto, come confermato dalla predetta ordinanza n. 38 del 20 febbraio 2008 del Comune di Castel San Giorgio che, a distanza di quattro mesi dall'evento, ordinava ai proprietari dei fondi agricoli ubicati, tra l'altro, in via Palmeto (ove è sita la proprietà attorea) di "non utilizzare per l'alimentazione umana le colture a basso fusto danneggiate a cause dell'essondazione/trascinazione e della rottura dell'argine in destra idraulica del torrente Solofrana verificatosi il giorno 06/10/2007", così dando per scontato e notorio l'allagamento (ed il conseguenziale danneggiamento) dei fondi.

5. Circa le cause dell'evento in esame va preso atto di quanto verificato dal c.t.u. nella parte in cui ha dato conto che "il collasso dei muri spondali per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano e sono costituiti dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale".

Ebbene, ritiene il Tribunale che non vi è nessun motivo di dubitare di tali accertamenti e valutazioni, che confermano peraltro quanto già accertato da altri tecnici in altri giudizi relativi al medesimo evento e sulle cui evidenze il Tribunale adito ha ricondotto la genesi dei fatti di cui si discute alla medesima causa (cfr. sentenza citata, ma anche quella resa nel giudizio n. 15/2009 R.G.).

6. Quanto ai soggetti cui imputare la responsabilità in oggetto va osservato, ripetendo ancora una volta quanto già accertato anche in precedenti giudizi (da ultimo, cfr. sentenza n. 59/2012 resa dall'intestato Tribunale il 21 maggio 2012), che tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, peraltro, oltre che essere inserito negli elenchi

proc. n.175/2008 r.g.

Pagina 4 di 9



Milione

delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.

Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali ed artificiali.



Ebbene, è noto che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10).

Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va, infatti, integrato con gli artt. 3 comma 4 ("*per la manutenzione delle opere di bonifica Integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica*") e art. 8 ("*i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica Integrale*") della L.R. Campania n. 23/1985 e tale quadro normativo non è mutato allorchè la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

E', pertanto, in primo luogo, il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei suoi immissari, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

Nondimeno, concorre con quella del consorzio anche la solidale responsabilità della Regione Campania.

Ed invero, ritenuto che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va conseguentemente sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la

sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Nella fattispecie, pertanto, in cui - come sopra osservato - l'attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica, per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che sono state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione.

E dette carenze sono riscontrabili nella specie, posto che, come evidenziato, si è rilevata la fatiscenza ed il degrado delle opere e la loro inidoneità strutturale.



M. Rocca

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che "per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi", con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo dell'operato del Consorzio.

Tale ordine di idee del resto riceve conferma dalla giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque (cfr. sentenza n. 67/2006) la quale, in analogia fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità, ha sostenuto, con efficacia quindi di giudicato esterno, che: *"Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua"*.

Alla responsabilità del Consorzio, per omessa manutenzione, si accompagna, quindi, quella della Regione per mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ed omesso controllo e sollecito delle attività demandate al Consorzio.

7. Può, dunque, ora passarsi al tema relativo all'individuazione ed alla quantificazione dei danni.

Va preso atto, al riguardo, che i danni lamentati dalla ricorrente attengono alle colture ortofrutticole all'epoca in atto su di una superficie coltivabile, accertata dal c.t.u., di mq. 1.795.

Correttamente il c.t.u. ha diviso tali danni in quelli relativi ai frutti pendenti (arance), stimati in € 4.092,60, considerando una superficie

proc. n.175/2008 r.g.

Pagina 7 di 9



M. Caracciolo

interessata da tale coltivazione pari al 60% di mq 1.795 ed un prezzo (ricavato dai listini del mercato ortofrutticolo di Pagani/Nocera) di € 22.800 di ettaro di arance, al netto dei ricavi (20%).

Le spese di ripristino della fertilità del terreno (erplicatura, concimazione organico - minerale e concimazione straordinaria) sono state stimate in € 263,29.

Più serio il danno da cd. contaminazione del terreno, quantificato in € 13.203,70 in base alle voci del prezzario della Regione Campania e considerando necessario provvedere all'asporto e smaltimento di uno strato di spessore di terreno non inferiore a 30 cm. sulla base dell'utilizzo "agricolo-coltivabile" del terreno e di quanto emerso dalla relazione sullo stato dell'ambiente in Campania - 2009 redatto dall'Arpac.

Infine, il c.t.u ha valutato in € 2.266,24 (valore al 50%) il danno per la sostituzione e ricostruzione del muro comune con rete di recinzione lungo il confine della proprietà attorea, pari a ml. 33,00.

Il tutto, quindi, per un totale di € 19.825,82, oltre iva.

Tali indicazioni, sulle quali non emergono serie contestazioni, recepite dalla medesima difesa attorea, vanno interamente condivise per la puntualità dell'analisi, la correttezza del metodo e i documentati riferimenti.

Resta così dimostrato l'evento dannoso, il pregiudizio subito dall'attrice in relazione causale con lo stesso e l'ammontare del danno patito.

Al postutto, compete a Rosa Milito la complessiva somma di € 19.852,82, oltre IVA, su cui calcolare dal 6 ottobre 2007 e sino alla data della presente decisione la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTA-FOI (esclusi i tabacchi) e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico.

A tale importo vanno, dunque, condannati in solido il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio del Sarno e la Regione Campania.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario, avv.



Alessandro Fimiani, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12).

Vanno poste carico definitivo dei convenuti anche le già liquidate spese di c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Milito Rosa nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, giusta atto di citazione rispettivamente notificato il 30 ed il 31 ottobre 2008, rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 l'11 maggio 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:


- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di Milito Rosa dell'importo di € 19.852,82, oltre IVA e rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, pagandole all'avv. Alessandro Fimiani, che liquida in € 250,00 per spese ed € 3.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;
- pone a carico definitivo delle resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli in data 1° luglio 2013.

Il giudice delegato- est.


(dr. Ugo Candia)

Il Presidente


(dr. Maurizio Gallo)



Studio Legale Avv. Fimiani
 dg08.uod13@pec.regione.campania.it
 Data lunedì 10 febbraio 2014 - 17:44

[Nessun oggetto]

Egr. Geom. Bartoli e dott.ssa Accarino,
 rimetto, in allegato file pdf, tutto quanto relativo a riscontro Milito Rosa vs. Regione Campania +1. Sent. 3470/2013. TRAP Napoli. (Vs. prot. 838484 rif. avvocatura CC 6024/08).
 Resto in attesa di Vs. determinazioni a stretto giro per la definizione complessiva del contenzioso.
 Cordiali saluti.
 af.

Allegato(i)

MILITO REGIONE.pdf (3389 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Alessandro Accarino

Prot. 2014. 0102203 12/02/2014 11,00
 Mitt. : FIMIANI ALESSANDRO AVV.

Ass. : 538813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 16.1.22. Fascicolo : 10 del 2014



3470

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA	
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO	
DATA DI ARRIVO	11 FEB. 2014
PRESA DI CARICO	
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Serv. <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04
	Pos. III <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	P.O. P.P. P.B.
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	<i>Bartoli</i>
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

14/12/2014

STUDIO LEGALE
Avv. Alessandro Fimiani
Corso M. Pagano, 90
Tel e Fax 081/933504
84086 - Roccapiemonte (SA)
a.fimiani@avvocatinocera-pec.it

Spett.le
Giunta Regionale della Campania
Dip.to 53 delle Politiche Territoriali
Via Porto, 4 Salerno

Oggetto: Riscontro Milito Rosa vs. Regione Campania +1. Sent. 3470/2013. TRAP Napoli. (Vs. prot. 838484 rif. avvocatura CC 6024/08). *c.a. Responsabile del Procedimento Vittorio Bartoli *

Gent.mo Geom. Bartoli, in nome e per conto della sig.ra Rosa Milito, riscontro la Vs. suemarginata per ottemperare a quanto richiesto rimettendovi in allegato conteggio interessi e rivalutazione, pro forma per acconto, fattura quietanzata del ctu per complessivi € 2.610,39 e significarVi quanto segue.

La condanna in solido non scinde la titolarità passiva del credito ma importa che ciascun debitore "può essere costretto all'adempimento per la totalità" ex art. 1297 c.c. Si contesta la Vs. determinazione, unilaterale e affatto irrituale, di pagamento delle spese di lite per la metà. Si invitano le SS.LL., nel reciproco interesse, a procedere alla corretta, integrale, liquidazione degli importi dovuti, preavvertendosi che ogni liquidazione di importo inferiore sarà trattenuta come acconto sul maggiore avere con aggravio di costi di copia sentenza, notifica, precetto, pignoramento siccome l'esecuzione sarà proseguita.

Pertanto, la pro-forma si invia per mero acconto attendendosi da parte Vs. determinazioni per l'eventuale storno e la definizione completa della vertenza.

La sig.ra Milito risiede in Nocera Superiore (SA) alla via Della Libertà 61. Al momento non dispone di c.c. bancario e comunicherà quanto prima le coordinate.

Le spese di ctu sono pari ad € 2.610,39 come da fattura dell'Ing. Bifulco debitamente quietanzata e vanno liquidate allo scrivente per fattone anticipo. La somma da liquidare si aggiornava ad € (€ 19.852,82 per capitale + 2.481,60 per rivalutazione = € 22.334,42; somma soggetta ad IVA al 22% pari ad € 4.913,57; € 27.247,99 + € 2.730,14 somma per interessi non soggetti ad iva; totale dovuto alla parte € 29.978,13).

La percentuale dell'iva è aggiornata al saggio attuale siccome esso, si intende come complessivo l'esborso necessario – oggi - alla reintegrazione patrimoniale del danneggiato)

Quanto all'Iva solo al fine di ausiliare le vs. determinazioni si palesa che essa è dovuta come ritenuto da cassazione costante (tra le recenti *Cass. civ. Sez. III, 04/04/2013, n. 8199*: "Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare, il risarcimento comprende anche l'IVA pur se la riparazione non è ancora avvenuta, allorché il prestatore d'opera sia tenuto, ex art. 18 D.P.R. n. 633 del 1972, a addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente. In particolare, trattandosi di onere futuro e certo al tempo della liquidazione del danno il pagamento dell'IVA concorre a

determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito").

Cordiali saluti
Avv. Alessandro Fimiani



Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Con Rivalutazione
Data Iniziale: 06/10/2007
Data Finale: 01/07/2013
Capitale Iniziale: € 19.852,82
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Ottobre 2007
Scadenza Rivalutazione: Luglio 2013
Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
06/10/2007	31/12/2007	€ 20.527,82	2,50%	86	€ 120,92
01/01/2008	06/10/2008	€ 20.527,82	3,00%	280	€ 472,42
06/10/2008	06/10/2009	€ 20.567,52	3,00%	365	€ 617,03
06/10/2009	31/12/2009	€ 20.924,87	3,00%	86	€ 147,91
01/01/2010	06/10/2010	€ 20.924,87	1,00%	279	€ 169,95
06/10/2010	31/12/2010	€ 21.580,02	1,00%	86	€ 50,85
01/01/2011	06/10/2011	€ 21.580,02	1,50%	279	€ 247,43
06/10/2011	31/12/2011	€ 22.175,60	1,50%	86	€ 78,37
01/01/2012	06/10/2012	€ 22.175,60	2,50%	280	€ 425,29
06/10/2012	01/07/2013	€ 22.334,42	2,50%	268	€ 409,97

Indice alla Decorrenza: 130,8

Indice alla Scadenza: 107,2

Raccordo Indici: 1,373

Coefficiente di Rivalutazione: 1,125

Totale Rivalutazione: € 2.481,60

Capitale Rivalutato: € 22.334,42

Totale Colonna Giorni: 2095

Totale Interessi: € 2.730,14

Rivalutazione + Interessi: € 5.211,74

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 25.064,56

Ing. Vincenzo Bifulco
Via S. Antonio 8,
80034 - Marigliano (NA)
C.F.: BFLVCN81B28A509T
P.IVA: 06311171216
Codice Iban: IT30 R054 2439 9600 0001 0002 606

Egr. Milito Rosa
c/o avv. Alessandro Fimiani

Fattura n. 08 del 10/11/2011


Oggetto: Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli causa R.G. 117/2008: Corindo Vincenzo vs Regione Campania +1 - onorario e spese per incarico di C.T.U. come da decreto di liquidazione del Giudice

Onorario	€ 2.221,53
Imponibile	€ 2.221,53
Cassa di Previdenza (4% sull'imponibile)	€ 88,86
Totale	€ 2.310,39
IVA (esente)*	---
Compenso lordo	€ 2.310,39
a detrarre R.A. (20% del totale)	€ 0,00
Netto a pagare	€ 2.310,39
Spese sostenute	€ 300,00
Totale netto a pagare	€ 2.610,39
a detrarre anticipo effettuato (durante l'accesso da parte attrice)	€ 400,00
somma da saldare	€ 2.210,39

(*) IVA ESENTE (Regime del minimo art. 1, commi da 96 a 117, Legge 24 dicembre 2007 n.244 " legge finanziaria per il 2008")

pagamento effettuato in contanti (€400,00) durante il primo accesso da parte attrice e saldato con bonifico (€2.210,39) in data 08/11/2011

per quietanza
Ing. Vincenzo Bifulco



ing. Vincenzo Bifulco
via S. Antonio 8, 80034 Marigliano (Na) - Italy p.iva: 06311171216
cell: (+39) 328/8310944 tel/fax: 081/8854467 e-mail: vincenzo.bifulco@libero.it

Pagina 1 di 1

